



ACCORDO QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE (di seguito denominata “Università”), con sede a Napoli, Via Amm. F. Acton 38, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Antonio Garofalo, nato in data 31.12.1969 a Caserta, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica nell’indirizzo sopra indicato, C.F. 80018240632,

E

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – CIRCO-SCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI NOLA (di seguito denominato “Ordine”), con sede a Nola, Via A. Laterizio 220, nella persona del Presidente Dott. Felice Rainone, nato in data 28.07.1973 a Pomigliano D’arco (NA), nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica nell’indirizzo sopra indicato, C.F. 92030430638

Premesso

- che l’art. 1, comma 1, dello Statuto dell’Ateneo, approvato con Decreto Rettorale n. 283 del 12 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 98 del 27 aprile 2023, recita: “*L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, di seguito denominata «Ateneo», è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato e ha per fine lo sviluppo, l’elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche*”;
- che l’art. 1, comma 2, prevede: “*L’Ateneo, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l’attività di ricerca, di insegnamento e di terza missione. Promuove lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei professori e ricercatori e la formazione culturale e professionale degli studenti. Favorisce, altresì, l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società*”;
- che l’art. 2, comma 3, stabilisce: “*Per la realizzazione dei fini specificati nell’art. 1 del presente Statuto, l’Ateneo provvede all’organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli professori di ruolo e ricercatori e dell’autonomia delle sue*

strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso la partecipazione e l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti”;

- che l'art. 6, comma 2, lettera c) della Legge 19 novembre 1990, n. 341/1990, rubricato “*Norme sugli ordinamenti didattici*”, stabilisce che le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

VISTO

- l'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 che consente alle Università di istituire corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati;

- l'art. 6 della legge n. 341/1990, che stabilisce tra l'altro che le università possono inoltre attivare corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;

- l'art. 8 della legge n. 341/1990, che stabilisce che per la realizzazione delle attività culturali e formative le Università possono avvalersi della collaborazione dei soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;

- l'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 e successive modificazioni “*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*” che prevede, tra l'altro, tra i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi, il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e

dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private”;

- l'art. 179-ter delle disp. att. del codice di procedura civile, di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 che prevede la specifica formazione tra i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile;

- l'art. 356 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni che prevede *“l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza al quale possono iscriversi i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”* e che prevede inoltre che *“Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento...”*.

- il D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 recante *“Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia*

delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132”;

- le Linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura;

Si conviene

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e sono il patto primo.

Art. 2

Oggetto

L'Università e l'Ordine intendono collaborare per la realizzazione di Corsi di Alta formazione e di aggiornamento professionale, il cui attestato permetta ai commercialisti l'iscrizione e /o il mantenimento della stessa in appositi Albi e/o elenchi previsti dalle leggi vigenti, anche nello specifico di cui al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 così come modificato dal D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 e di cui all'art. 179-ter delle disp. att. cod. proc. civ. così come sostituito dal D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (“Albo dei Gestori della Crisi d'impresa, Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori e Attestatori - Elenco gestori della crisi da sovra indebitamento”, “Elenco Professionisti delegati”) nonché l'acquisizione di specifica formazione valida anche ai fini della formazione professionale continua secondo gli ordinamenti di appartenenza dei partecipanti (ivi ad includere quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b – d, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 e successive modificazioni, nonché quanto previsto dall'art. 179-ter, comma 7, delle disp. att. cod. proc. così come sostituito dal D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Professionisti Delegati).

Art. 3

Soggetti destinatari

Possono usufruire delle attività oggetto della presente convenzione i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuti dagli Ordini territoriali, nonché gli iscritti in altri Albi professionali.

Art. 4

Obblighi dell'Università

L'università si impegna, ove possibile, ad ospitare nelle proprie strutture i corsi di cui sopra nonché a favorire la partecipazione ai corsi, in qualità di docenti, dei propri professori e ricercatori"

Art. 5

Obbligo dell'Ordine

L'Ordine si impegna a concedere l'utilizzo gratuito delle proprie aule e degli strumenti informatici per la realizzazione dei corsi di cui sopra. L'Ordine si impegna a garantire la costante pubblicazione degli eventi formativi nonché ad inserire nel materiale didattico/pubblicitario il logo dell'Università.

Art. 6

Riguardo i costi per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, le parti rinviano ad appositi ulteriori accordi.

Art. 7

Durata della convenzione

Il presente atto ha durata di 5 (cinque) anni accademici, con efficacia decorrente dall'anno accademico 2024/2025 e può essere rinnovato previa volontà espressa delle parti.

Art. 8

Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. Qualora ciò non fosse possibile, qualsiasi controversia sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Nola.

Art. 9

Clausola di sottoscrizione

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della Legge n. 241/1990, viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.